

LUCA LONGHI*, *La democrazia giurisdizionale. L'ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e prassi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 1-286

Indice disponibile all'indirizzo:

www.editorialescientifica.com/index.php?plugin=jklibs&file=SW5kaWNlJTlwlSUyMExhJTlWZGVtb2NyYXppYSUyMGdpdXJpc2RpemlvbmFsZS5wZGY=XIzBe&download=1.

Data della pubblicazione sul sito: 8 giugno 2022

Suggerimento di citazione

Autorecensione di L. LONGHI, *La democrazia giurisdizionale. L'ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e prassi*, *Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 1-286*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2022. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università telematica "Universitas Mercatorum". Indirizzo mail: luca.longhi@unimercatorum.it.

L'interesse per l'ordinamento giudiziario che ho nutrito sin dai primissimi anni di studio mi aveva indotto ad esaminare il titolo IV, parte II della Costituzione, muovendo da una angolazione peculiare, che sarebbe, in realtà, già espressa, in forma embrionale, dagli artt. 101 ss. della Carta, sebbene tale dimensione non emerga sempre con chiarezza nell'interpretazione che tali disposizioni finiscono per ricevere nella vulgata corrente.

Il nucleo originario delle riflessioni contenute in questo volume, maturate perlopiù nei lunghi mesi di inattività forzata del biennio appena trascorso, scaturiva dallo studio dell'opera di Alessandro Pizzorusso, autentico fondatore dei moderni studi costituzionalistici dedicati al tema, meritoriamente raccolta, da ultimo, in due volumi pubblicati da Editoriale Scientifica nella Collana diretta da Franco Modugno e Marco Ruotolo.

È alla elaborazione di Pizzorusso e della sua Scuola che si devono, difatti, le principali intuizioni sulla legittimazione democratica della giurisdizione e sugli istituti partecipativi che, a vario titolo, caratterizzano la funzione nel suo inquadramento costituzionale.

Si tratta di elementi sui quali non si concentra il più delle volte l'attenzione degli operatori giuridici, spesso rassegnati all'idea che la giurisdizione possa rappresentare un'attività che il cittadino è chiamato unicamente a *subire*, senza considerare, invece, l'effettiva profondità di significati dell'art. 101 Cost., nel duplice richiamo al popolo (co. 1) e alla legge (co. 2).

Nell'art. 101 Cost. si può ravvisare, dunque, un intimo collegamento con l'art. 1 Cost. («[l]a sovranità appartiene al popolo»), così come con l'art. 2 Cost., se si pensa, ad esempio, alla funzione di *coesione* assolta dal giudicato, in quanto prodotto dell'attività giurisdizionale, destinato per natura a fare stato tra le parti (cfr. art. 2909 c.c.) ed a generare, a suo modo, un'*osservanza* condivisa delle regole in seno alla comunità.

Tuttavia, pur privilegiando un punto di vista costituzionalistico, non si è mancato di attingere da Maestri anche di altre discipline (dal diritto processuale alla teoria generale del diritto) idee e spunti indispensabili a sviluppare il ragionamento che si è cercato di portare avanti.

Basti pensare, ad esempio, al problema della certezza del diritto, che mi ha sempre affascinato in questi anni, a partire dalla lettura di Natalino Irti, spingendomi continuamente a pormi dubbi in merito.

Nella prospettiva metodologica individuata, la giurisdizione smette di essere osservata quale mero appannaggio del ceto giudiziario, cui si richiede più semplicemente di *amministrare* la giustizia *in nome del popolo*, al culmine di un processo di continua evoluzione del diritto vivente, che vede, a vari livelli, la partecipazione, nient'affatto marginale, anche di altri attori (legislatore, dottrina, avvocatura, società, ecc.).

In tal modo, nel quadro di uno schema così concepito, si viene a delineare un modello di giurisdizione che si è scelto di qualificare – con un’etichetta forse semplificatoria, ma almeno, si spera, efficace – appunto «democrazia giurisdizionale», giacché l’esercizio di questa funzione fondamentale dello Stato, a maggior ragione in assenza di meccanismi di investitura elettorale, deve poter risultare comunque perfettamente integrato nei *circuiti* democratici immaginati dai Costituenti.

Il corretto funzionamento di questi circuiti, nelle diverse implicazioni previste dal titolo IV – ivi comprese quelle cui non si è mai ritenuto fin qui di dare adeguata valorizzazione nell’ordinamento vigente – dovrebbe dare luogo ad uno svolgimento veramente *democratico* dell’attività giurisdizionale¹, lungi dalle derive cui talora capita di assistere (populismo giudiziario, protagonismo giudiziario, giudiziariizzazione della politica, politicizzazione della giustizia).

Quest’ultimo tema è avvertito in maniera particolare nel momento storico che ci troviamo a vivere, nel quale, anche in conseguenza di scandali venuti alla ribalta dell’opinione pubblica, si ripropone finalmente l’urgenza di intervenire su numerosi aspetti della macchina giudiziaria (si pensi alla c.d. riforma Cartabia, ma anche ai quesiti referendari del prossimo 12 giugno).

Indipendentemente dall’esito delle iniziative in corso, che non costituiscono, evidentemente, il *focus* della ricerca, è certo che la giustizia reclami, oggi più che mai, massicci interventi di riforma, in grado di restituirle quello spirito costituzionale in parte perduto, a cominciare dalla realizzazione del giusto processo, che troppo spesso finora ha rischiato di vedersi ridotto a vuota figura retorica di uno strumentario lessicale ristretto ai soli addetti ai lavori.

L’auspicio è che il volume possa, nel suo piccolo, contribuire a tenere vivo il dibattito in materia, offrendo al lettore, non già risposte, ma interrogativi, possibilmente utili, in una fase di transizione, che sembra preludere a nuovi scenari.

¹ Nel senso richiamato di coerente con lo spirito della Carta.